

Codice A1702A

D.D. 29 gennaio 2018, n. 125

Rinnovo concessione e zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia - Azienda faunistico-venatoria "Ternavasso".

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii. con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie; vista la determinazione dirigenziale n. 26 del 01.02.1999 con la quale è stata confermata e rinnovata l'azienda faunistico-venatoria denominata "Ternavasso" di complessivi ettari 1373, ricadenti per ettari 305 nel comune di Ceresole d'Alba nella zona faunistica della Provincia di Cuneo e per ettari 1068 nei comuni di Pralormo, Poirino e Carmagnola nella zona faunistica dell'allora Provincia di Torino, a favore della Signora Maria Luisa THAON DI REVEL, fino al 31.01.2001;

viste le successive determinazioni dirigenziali n. 15 del 13.02.2001 con la quale è stata rinnovata la concessione fino al 31.01.2005, la n. 1 del 11.01.2005 con la quale è stata rinnovata la concessione fino al 31.01.2009 e la n. 114 del 25.02.2009 con la quale è stata rinnovata la concessione dell'azienda faunistico-venatoria "Ternavasso" a favore della Signora Maria Luisa THAON DI REVEL, fino al 31.01.2018;

vista la determinazione dirigenziale n. 298 del 19.05.2015 con la quale è stato preso atto della nomina del Signor Antonio Piero GHIGNONE quale concessionario dell'azienda faunistico-venatoria "Ternavasso", in sostituzione della Signora Maria Luisa THAON DI REVEL, dimissionaria;

vista la determinazione dirigenziale n.312 del 10.04.2017 con la quale viene autorizzata l'istituzione di una zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, senza facoltà di sparo, su fauna di allevamento appartenente alle specie fagiano, starna, quaglia, pernice rossa e germano reale, avente una superficie di ettari 50;

vista l'istanza del 12.10.2017, pervenuta il 23 ottobre 2017, prot.n. 38354/A1702A, del Signor Antonio Piero GHIGNONE, in qualità di concessionario, volta ad ottenere il rinnovo della concessione per il periodo massimo consentito dalla D.G.R. n. 15-11925 del 09.03.2001 e ss.mm.ii., con contestuale rinnovo della zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, senza facoltà di sparo;

vista la relazione allegata alla suddetta istanza;

vista la dichiarazione del concessionario attestante che il Consorzio tra i proprietari ed i conduttori è tutt'ora valido ed operante in base alla norma statutaria e che nessuna modifica è intervenuta nelle condizioni agro-silvo-pastorali dei terreni conferiti al Consorzio;

visto che il Consorzio è valido ed operante fino al 31. 01. 2024;

considerato che l'azienda si sovrappone con la ZSC IT 1110051 (Peschiere e Laghi di Pralormo), individuato ai sensi della Direttiva 92/43/CEE " Habitat" per la costituzione della Rete Natura 2000;

considerato che in data 30.10.2017 è pervenuta alla Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio l'istanza del concessionario per l'attivazione della procedura di valutazione di incidenza;

vista la comunicazione prot. n. 39685/A1702A inviata al concessionario in data 7.11.2017 di sospensione del procedimento di rinnovo della concessione dell'azienda faunistico-venatoria, in attesa della conclusione del procedimento di valutazione di incidenza;

vista la determinazione dirigenziale n. 546 del 18 dicembre 2017 del Settore Biodiversità ed Aree Naturali che esprime, rispetto al rinnovo della concessione dell'azienda faunistico-venatoria "Ternavasso" (Comuni di Ceresole d'Alba (CN), Poirino, Pralormo e Carmagnola (TO), giudizio positivo di Valutazione d'incidenza a condizione che vengano rispettati, per quanto inerenti l'attività in oggetto, i disposti delle "Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte" (di cui alla D.G.R. 54-7409 del 7.04.2014 modificata con le D.G.R. 22-368 del 29.9.2014, D.G.R. 17-2814 del 18.01.2016 e D.G.R. 24-2976 del 29.2.2016) e delle Misure Sito Specifiche (di cui alla D.G.R. 29-3572 del 04.07.2016), nonché le ulteriori prescrizioni che si intendono qui integralmente richiamate;

dato atto che, dalla consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia del Ministero dell'Interno, alla data odierna, a carico del suindicato Antonio Piero GHIGNONE non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011;

constatato che la richiesta di rinnovo è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti;

visto il verbale redatto dal funzionario incaricato dell'istruttoria;

ritenuto, pertanto, di accogliere la sopraindicata istanza, rinnovando la concessione dell'azienda faunistica-venatoria denominata "Ternavasso" ubicata nei Comuni di Ceresole d'Alba (CN), Poirino, Pralormo e Carmagnola (TO), e ricadente nelle Province di Cuneo e di Torino, fino al 31.01.2024 alle stesse condizioni e modalità di cui alla determinazione dirigenziale n. 26 del 01.02.1999 e della determinazione dirigenziale n.312 del 10.04.2017 fino alla conclusione della stagione venatoria e cioè al 31.01.2024;

vista la D.G.R. 29 dicembre 2016, n.41 – 4515 avente ad oggetto "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca delle deliberazioni della Giunta regionale 27 settembre 2010, n. 64-700, del 28 luglio 2014, n.26-181 e del 16 marzo 2016, n.14-3031";

attestato, nelle more di quanto disposto dal punto 7.1.12 del Piano triennale di prevenzione della Corruzione 2016-2018, il rispetto dei tempi di conclusione del presente procedimento stabiliti dal citato provvedimento;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

vista la l. 157/1992 e ss.mm.ii.;

visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. 30.03.2001, n. 165;

visto l'art. 17 della l.r. 23/2008 e ss.mm.ii.;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016;

determina

- di rinnovare la concessione dell'azienda faunistico-venatoria denominata "Ternavasso" di complessivi ettari 1373, ricadenti per ettari 305 nel comune di Ceresole d'Alba nella zona faunistica

della Provincia di Cuneo e per ettari 1068 nei comuni di Pralormo, Poirino e Carmagnola nella zona faunistica dell'allora Provincia di Torino a favore del Signor Antonio Piero GHIGNONE fino al 31.01.2024.

- di rinnovare la zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, senza facoltà di sparo, su fauna di allevamento appartenente alle specie fagiano, starna, quaglia, pernice rossa e germano reale, avente una superficie di ettari 50;

Il concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella L. 157/1992 e ss.mm.ii., nella D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., nella determinazione dirigenziale n. 26 del 01.02.1999 e nella determinazione dirigenziale n.312 del 10.04.2017.,

Il concessionario è tenuto altresì al rispetto, per quanto inerenti l'attività in oggetto, dei disposti delle "Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte" (di cui alla D.G.R. 54-7409 del 7.04.2014 modificata con le D.G.R. 22-368 del 29.9.2014, D.G.R. 17-2814 del 18.01.2016 e D.G.R. 24-2976 del 29.2.2016) e delle Misure Sito Specifiche ZSC IT 1110051 (Peschiere e Laghi di Pralormo) di cui alla D.G.R. 29-3572 del 04.07.2016, nonché le ulteriori prescrizioni che si intendono qui integralmente richiamate;

La mancata osservanza delle prescrizioni sopraccitate comporterà la revoca e/o sospensione del presente provvedimento.

La presente determinazione verrà trasmessa alla Provincia di Cuneo, alla Provincia di Torino e al concessionario.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dr. Paolo BALOCCO